SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1296)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(RUFFINI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

e col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1978

Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, per quanto riguarda gli ufficiali a disposizione e in aspettativa per riduzione di quadri dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 10 dicembre 1973, n. 804 — che ha attuato per gli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia, con gli opportuni adattamenti, i criteri ed i trattamenti economici stabiliti per la dirigenza civile — richiede correttivi in talune soluzioni adottate, specie per quanto attiene alle disposizioni che hanno previsto:

con il prossimo 31 dicembre 1978, la contemporanea cessazione dal servizio di diverse centinaia di ufficiali dei gradi di colonnello e di generale, molti dei quali con anticipo di 10-12 anni sui normali limiti di età per il collocamento in congedo;

un trattamento economico per l'ufficiale collocato d'autorità in aspettativa per riduzione di quadri eccessivamente ridotto rispetto a quello complessivo che avrebbe percepito se avesse potuto permanere in servizio fino al limite di età.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge, del quale si illustrano di seguito i singoli articoli.

Con gli articoli 1 e 2 vengono sostituiti gli articoli 5 e 6 della legge sopra richiamata riguardanti la possibilità, mantenuta soltanto per i tenenti colonnelli, di essere promossi nell'« a disposizione » qualora, dopo che siano state effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, residuino disponibilità nel numero massimo fissato per i contingenti

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

dei colonnelli — allo scopo di introdurre perfezionamenti d'ordine tecnico che consentano, altresì, di evitare situazioni sperequative.

Vengono, perciò, introdotte modifiche miranti:

ad armonizzare le disposizioni dell'articolo 5 con quelle dell'articolo 6, nel senso di consentire a tutti i tenenti colonnelli di essere valutati per l'avanzamento nell' « a disposizione », almeno quattro anni prima del limite di età, per poter fruire comunque di più valutazioni;

a considerare, tra i parametri validi per l'avanzamento, anche quello dell'anzianità di servizio, di modo che, per questo particolare tipo di promozione, si possa tener conto, a parità di ogni altro titolo, della maggiore esperienza acquisita;

a rimuovere l'involontaria sperequazione che verrebbe a determinarsi con l'attuale versione dell'articolo 6, che garantisce almeno una valutazione, per l'avanzamento dell' « a disposizione », soltanto ai tenenti colonnelli che appartengono ai ruoli nei quali non opera (od opera in ritardo) il meccanismo del collocamento nella suddetta posizione.

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 7 della legge, per quanto attiene al trattamento economico nella posizione di « aspettativa per riduzione di quadri ».

La disciplina stabilita in materia dal predetto articolo 7 prevede per gli ufficiali collocati in tale posizione un trattamento economico davvero modesto (quattro quinti dello stipendio e dell'indennità di funzione), che poteva appena giustificarsi in passato quando anche il trattamento pensionistico era calcolato nelle stesse proporzioni massime rispetto a quello in servizio attivo.

Nè può essere sottovalutato che la previsione relativa al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, che non trova riscontro in nessun'altra categoria di personale dello Stato, sia pure pertinente al sistema, si presta ad essere intesa dagli interessati quale lesione dei diritti acquisiti e crea motivo di viva preoccupazione per il personale, che guarda con apprensione alla eventualità in parola e sente con amarezza di essere mal ricompensato per i lunghi e logoranti anni di servizio prestati.

Si impone, quindi, un adeguato miglioramento del trattamento economico durante il periodo di aspettativa per riduzione di quadri, tale che possa assumere giusti valori intermedi tra quello spettante in attività di servizio e quello di quiescenza, senza far venir meno, allo scopo di facilitare la diminuzione del personale in aspettativa per riduzione di quadri, una certa alternativa di scelta tra la permanenza in aspettativa e la cessazione anticipata a domanda dal servizio, prima del transito nella predetta posizione.

In relazione a ciò, dal nuovo testo dell'articolo 7 della legge n. 804 del 1973 vengono contemplati:

l'attribuzione, agli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri e durante la permanenza in tale posizione, di un trattamento economico pari ai 9/10 dello stipendio, dell'indennità di funzione e delle indennità accessorie di base dovute ai pari grado in servizio;

l'acquisizione — allo scopo di promuovere una realistica incentivazione della cessazione dal servizio a domanda rispetto al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri (alternativa questa già prevista dalle disposizioni vigenti per evitare un eventuale eccesso di personale nella predetta aspettativa) — della promozione « alla vigilia », di cui alla legge n. 536 del 1971, al momento del collocamento in congedo anzichè al raggiungimento del limite di età, come in atto stabilito.

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 17 della legge n. 804 del 1973, attinente agli ufficiali (colonnelli e generali) che alla data di entrata in vigore della predetta legge avevano già conseguito la promozione nell'« a disposizione » o che l'hanno potuta conseguire per effetto di apposite norme transitorie (in quanto la stessa legge ha soppresso per gli ufficiali dei suddetti gradi la promozione nella posizione di « a disposizione »), e ai quali

non è consentito di rimanere in servizio oltre il 31 dicembre 1978.

Secondo le disposizioni del suddetto articolo 17, infatti, i predetti ufficiali — che non vanno computati nel numero chiuso dei rispettivi ruoli e gradi — qualora entro la citata data non siano stati raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente, ovvero non siano cessati a domanda, sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri fino al detto limite di età, con una retribuzione ridotta ai 4/5 dello stipendio e dell'indennità di funzione.

Oltre ai dannosi riflessi economici per gli interessati — cui si è accennato nell'illustrazione dell'articolo 3 — dall'applicazione delle disposizioni richiamate deriverà un grave inconveniente per le Forze armate, per il fatto che al 1° gennaio 1979, per effetto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri di varie centinaia di ufficiali promossi nell'« a disposizione » secondo le vecchie norme, si registreranno sensibili « vuoti » rispetto ai numeri chiusi, specie nel grado di colonnello, non prontamente colmabili.

Le gravi carenze rispetto ai numeri chiusi che si determineranno alla suddetta data sono dovute alla circostanza che, nell'individuazione di tale data, non si è tenuto conto della reale situazione dei ruoli nonchè dei tempi tecnici necessari perchè la meccanica di avanzamento nel servizio permanente effettivo e le norme per l'avanzamento dei tenenti colonnelli « a disposizione » potessero operare il graduale riempimento dei posti di impiego, non occupati nell'ambito dei numeri chiusi.

Infatti, tutti gli ufficiali nei gradi di tenente colonnello, colonnello e generale inclusi nelle aliquote di valutazione per la formazione dei quadri di avanzamento relativi al 1975, se nel frattempo non promossi nel servizio permanente effettivo, usufruiscono della promozione nell'« a disposizione » e saranno quindi posti in aspettativa per riduzione di quadri alla data del 31 dicembre 1978.

Senonchè, a tale data non si saranno ancora formati, o saranno del tutto esigui, i soprannumeri agli organici degli ufficiali nei gradi di colonnello e generale che dovranno essere transitati nell'« a disposizione » senza l'acquisizione del grado superiore, mentre i primi tenenti colonnelli da ammettere a valutazione per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello « a disposizione » avranno i necessari titoli solo nel 1980.

Di conseguenza, nei vari ruoli, in riferimento al grado di colonnello, la misura percentuale dei vuoti rispetto ai numeri chiusi al 1° gennaio 1979 oscillerà mediamente intorno al 35 per cento con punte anche del 60 per cento e 80 per cento in alcuni ruoli meno consistenti, mentre nei gradi di generale di divisione e di brigata le deficienze rispetto ai contingenti dei numeri chiusi, ancorchè percentualmente inferiori, assumeranno particolare significato in rapporto al livello funzionale dei posti di impiego cui si riferiscono.

Per eliminare gli inconvenienti sopra delineati, occorre, quindi, differire il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri da parte degli ufficiali in questione, evitando, comunque, che tale trattenimento interferisca sull'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo nonchè sulle promozioni da conferire ai tenenti colonnelli « a disposizione », ai sensi degli articoli 4 e 5 della citata legge n. 804 del 1973.

In relazione alle suesposte esigenze funzionali dell'Amministrazione, l'articolo in esame prevede che gli ufficiali di cui trattasi possono, a domanda, permanere in servizio di anno in anno in incarichi adeguati al grado, nei limiti delle disponibilità di posti esistenti rispetto ai numeri chiusi o delle vacanze organiche del grado superiore, sempre che non siano raggiunti dai limiti di età entro un anno dalla data del trattenimento.

Ovviamente, l'articolo prevede, altresì, gli stessi miglioramenti del trattamento economico di aspettativa per riduzione di quadri indicati nel precedente articolo 3.

L'articolo 5 modifica l'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187, che ha emendato la legge n. 804 del 1973, ripristinando — tra l'altro — la promozione « alla vigilia » di cui alla citata legge n. 536 del 1971, adeguandone l'applicabilità al contesto giuri-

dico definito dalla stessa normativa sulla dirigenza militare.

A causa della mancata validità retroattiva delle disposizioni della predetta legge numero 187 del 1976, si è verificata la esclusione di alcuni ufficiali (poche unità) dal beneficio della promozione in questione poichè raggiunti dai limiti di età nel periodo compreso tra le date di decorrenza delle due leggi n. 804 del 1973 e n. 187 del 1976.

Per eliminare l'inconveniente riferito, appare opportuno « coprire » il periodo durante il quale la norma non ha operato.

Conseguentemente, la variante proposta prevede che la ripristinata promozione « alla vigilia » operi dal 6 gennaio 1974 (data di soppressione del beneficio recata dalla legge n. 804 del 1973) anzichè dall'11 maggio 1976 (data di entrata in vigore della legge n. 187 del 1976).

La modifica — che in definitiva muove da ragioni equitative cui corrispondono naturali aspirazioni degli interessati — comporta oneri assai modesti, in quanto riguarda ufficiali che già beneficiano della legge in favore degli ex combattenti e che, pertanto, già percepiscono il trattamento economico del grado superiore.

L'articolo 6, infine, indica l'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente iniziativa, che può essere sopportato con gli stanziamenti dei competenti capitoli di bilancio.

L'iniziativa, in sostanza, non comporterà nuove o maggiori spese nel senso indicato dall'articolo 81 della Costituzione; ed, invero, per la sua applicazione il bilancio della Difesa non sopporterà oneri aggiuntivi, poichè i correttivi proposti determineranno una spesa inferiore a quella cui i normali stanziamenti previsti per l'esercizio finanziario 1978 sugli anzidetti capitoli di bilancio devono soddisfare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituito dal seguente:

« Per effettuare le promozioni previste dal precedente articolo 4 sono valutati i tenenti colonnelli collocati nella posizione di a disposizione ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, che siano stati almeno due anni in detta posizione provvisti d'incarico, nonchè i tenenti colonnelli collocati a disposizione ai sensi del successivo articolo 6. L'anzidetta permanenza di due anni nella posizione di a disposizione non è richiesta per il personale che sia raggiunto dal limite di età entro quattro anni dalla data di collocamento nell' "a disposizione" ed è ridotta ad un anno per il personale che sia raggiunto dal limite di età durante il quinto anno di collocamento nella predetta posizione.

L'avanzamento si effettua a scelta, secondo le modalità previste nella legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, tenendo conto, in aggiunta agli elementi indicati nel punto *b*) dell'articolo 26 della predetta legge, anche dell'anzianità complessiva di servizio posseduta dai valutandi.

L'ufficiale promosso non è più valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di a disposizione anche nel nuovo grado e cessa dal servizio permanente al compimento del limite di età stabilito per il grado di tenente colonnello ».

Art. 2.

L'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 4 e 5, i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che siano stati valutati almeno tre volte per l'avanzamento, giudicati idonei ma non iscrit-

ti in quadro, qualora non siano transitati a disposizione, sono collocati a domanda nella predetta posizione dal 1° gennaio del terzo anno precedente a quello del raggiungimento del limite di età, ma comunque da data non anteriore al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la terza valutazione. La domanda è irrevocabile e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla comunicazione con la quale l'Amministrazione partecipa all'ufficiale il possesso delle condizioni per l'applicazione del presente articolo ».

Art. 3.

L'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituito dal seguente:

« Le eccedenze che si dovessero verificare, rispetto ai numeri massimi di cui al precedente articolo 3, nei gradi di generale e di colonnello, saranno eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, della durata massima di anni due, a cominciare dagli ufficiali più anziani in ruolo e secondo il seguente ordine:

ufficiali a disposizione giudicati non idonei all'avanzamento nel servizio permanente;

ufficiali promossi nella posizione di a disposizione ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5;

ufficiali nella posizione di a disposizione con lo stesso grado posseduto nel servizio permanente effettivo;

ufficiali in servizio permanente effettivo in soprannumero per effetto dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366;

ufficiali in servizio permanente effettivo.

Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri gli ufficiali che ricoprono la carica di capo di Stato maggiore della difesa e di capo di Stato maggiore di forza armata o di Segretario generale del Ministero della difesa.

Agli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri competono, per il periodo in cui permangono in tale posizione, gli as-

segni previsti per i pari grado in servizio, con riduzione ai 9/10 dello stipendio e delle indennità di funzione, di impiego operativo di base e di istituto. Ai predetti ufficiali che in servizio percepiscono l'indennità di aeronavigazione compete, durante l'aspettativa per riduzione di quadri, tale indennità nelle misure previste per il trattamento di pensione. Agli stessi ufficiali competono, altresì, l'indennità integrativa speciale e la quota aggiuntiva di famiglia, nelle misure intere.

Il relativo trattamento di quiescenza viene comunque liquidato sulla base dell'intero trattamento economico pensionabile.

Qualora nel frattempo non siano stati raggiunti dal limite di età, allo scadere del tempo massimo di due anni gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri cessano dal servizio permanente.

Possono altresì cessare dal servizio permanente, a domanda, i generali e i colonnelli da collocare in aspettativa per riduzione di quadri o che si trovino in detta posizione. La cessazione dal servizio decorre:

per gli ufficiali da collocare in aspettativa per riduzione di quadri, dal giorno precedente a quello nel quale avrebbero dovuto transitare in detta posizione. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla comunicazione con la quale l'Amministrazione partecipa all'ufficiale il possesso delle condizioni per l'applicazione del presente alinea;

per gli ufficiali che già si trovano in aspettativa per riduzione dei quadri, dal novantesimo giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

Agli ufficiali che cessano dal servizio ai sensi dei due precedenti commi competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio:

il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita, computando a tal fine tanti anni quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore a sei mesi intercorrenti tra la data di cessazione dal servizio e quella del raggiungimento del limite di età;

le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, numero 288.

Agli ufficiali di cui al sesto comma, la promozione ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, è attribuita, agli aventi titolo, con decorrenza dal giorno antecedente a quello della cessazione dal servizio ».

Art. 4.

L'articolo 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già conseguito la promozione nella posizione di a disposizione, o che la conseguano in applicazione delle norme transitorie di cui al precedente articolo 16, non sono computati nel numero stabilito dall'articolo 3 della presente legge.

Gli ufficiali che al 31 dicembre 1978 abbiano conseguito la promozione nella posizione di a disposizione e siano ancora in servizio sono collocati, sotto tale data, in aspettativa per riduzione di quadri fino al raggiungimento dei limiti di età.

Gli ufficiali che, in applicazione delle norme transitorie di cui al precedente articolo 16, conseguano la predetta promozione dopo il 31 dicembre 1978 sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri dal giorno della promozione e fino al raggiungimento dei limiti di età.

Gli ufficiali di cui ai precedenti due commi possono, a domanda, permanere in servizio di anno in anno nella stessa posizione di a disposizione in incarichi adeguati al grado ed in relazione alle esigenze funzionali delle Forze armate o dei Corpi di polizia, nei limiti delle disponibilità di posti rispetto ai numeri fissati per ciascun grado e ruolo con i decreti di cui al precedente articolo 3 o delle vacanze organiche del grado immediatamente superiore, sempre che non siano raggiunti dai limiti di età entro un anno dalla data del trattenimento. Per la determinazio-

ne della suddetta disponibilità di posti dovrà tenersi conto anche delle promozioni da effettuare in applicazione del precedente articolo 5.

I colonnelli appartenenti ai ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio permangono in servizio in base al numero complessivo di posti disponibili esistenti in detti ruoli.

Il trattenimento in servizio degli ufficiali di cui al presente articolo viene disposto annualmente dal Ministro competente con propria determinazione, in base a criteri uniformi fissati da ciascuna Amministrazione.

Gli ufficiali generali delle Forze armate e della Guardia di finanza permangono in servizio, secondo le modalità di cui al precedente comma, su proposta rispettivamente del Capo di Stato maggiore della difesa, previa indicazione dei Capi di Stato maggiore di forza armata, e del Comandante generale della guardia di finanza.

Agli ufficiali di cui al presente articolo compete:

in servizio, il trattamento economico previsto per i pari grado in servizio permanente effettivo;

in aspettativa per riduzione di quadri, il trattamento economico stabilito dal terzo comma del precedente articolo 7;

in quiescenza, il relativo trattamento calcolato sulla base della intera retribuzione pensionabile.

Gli ufficiali di cui al presente articolo possono cessare dal servizio permanente, a domanda, in qualsiasi momento prima del 31 dicembre 1978 e successivamente soltanto dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri. In entrambi i casi, competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante:

il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita, computando a tal fine tanti anni quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore a sei mesi intercorrenti tra la data di cessazione dal servizio e quella del raggiungimento del limite di età;

le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e agli arti-

coli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, numero 288 ».

Art. 5.

Il primo e il secondo periodo del primo comma dell'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187, sono modificati come segue:

« A decorrere dal 6 gennaio 1974, sono soppressi il secondo periodo del primo comma dell'articolo 1, il secondo comma dell'articolo 12, il secondo comma dell'articolo 13 e l'articolo 18 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. A decorrere dalla stessa data i benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, si applicano anche agli ufficiali collocati nella posizione di a disposizione ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, non promossi nella predetta posizione di a disposizione ».

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in 22 milioni annui, si farà fronte con i normali stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1978 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.